

Allegato 2)

STATUTO SOCIETA'
"ZEFIRO S.R.L"

DENOMINAZIONE

art. 1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "ZEFIRO S.R.L."

SEDE

art. 2) La società ha sede in Sassuolo (MO).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; compete ai soci la decisione di trasferire la sede in un Comune diverso da quello sopra indicato e di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

OGGETTO SOCIALE

art. 3) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'acquisto, la demolizione, la costruzione e la ricostruzione, la vendita, la permuta, la valorizzazione di beni immobili, rustici ed urbani, l'acquisto, la lottizzazione, l'urbanizzazione, la vendita, la permuta di terreni di qualunque specie; la gestione in conduzione diretta, o mediante locazione, degli immobili stessi a qualunque scopo destinati; la compravendita di diritti immobiliari in genere; l'intermediazione nei contratti relativi alla compravendita di beni e diritti immobiliari e alla conduzione di beni immobili, urbani e rustici;
- b) lo svolgimento delle attività dirette alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e alla alienazione dei prodotti agricoli nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché lo svolgimento delle attività connesse;
- c) l'attività di agenzia, rappresentanza e commissionaria;
- d) l'assunzione sia diretta che indiretta di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma (ivi comprese le associazioni in partecipazione) in altre società od enti, italiani ed esteri, sia finanziari che industriali, commerciali ed immobiliari, mediante l'acquisizione e la sottoscrizione di azioni o quote a scopo di stabile investimento ed esclusa ogni attività di collocamento ed intermediazione;
- e) la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati con l'esclusione di ogni attività di

collocamento ed intermediazione;

f) l'attività di ricerca e sviluppo e la creazione di marchi e brevetti nei settori industriale e commerciale, lo sviluppo e la ricerca nelle tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, l'ambiente; la produzione e commercializzazione di energia rinnovabile, di macchinari e attrezzature ad essa connesse, sia all'ingrosso sia al dettaglio.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni in altre società od enti, prestare garanzie di ogni tipo, compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune per l'attuazione degli scopi sociali, purchè tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

Potrà, a scopo di investimento, assumere, gestire e trasferire partecipazioni in imprese, società od enti aventi oggetto affine o complementare al proprio; è esclusa comunque ogni acquisizione temporanea finalizzata alla rivendita previo riassetto finanziario e riorganizzazione aziendale e produttiva; potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma alle aziende o società controllate, collegate o partecipate, acquistarne e gestirne i crediti, prestare a loro favore garanzie di ogni tipo, reali e/o personali, acquistare, gestire e negoziare - per conto proprio o delle aziende e società controllate, collegate o partecipate - titoli e valori mobiliari in genere.

Le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente oppure mediante partecipazione in società che abbiano il medesimo oggetto sociale.

È comunque escluso l'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio di ogni attività professionale riservata, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La società potrà esercitare la propria attività sia in Italia che all'estero.

DURATA

art. 4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

art. 5) Il capitale sociale ammonta ad euro 12.000,00 (dodicimila euro e zero centesimi).

art. 6) Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito, con decisione dei soci da adottarsi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà essere in nessun caso inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; detta comunicazione potrà essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoperte.

Se l'aumento del capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà per la parte non sottoscritta, essere collocata presso terzi, salvo che la decisione non lo escluda e salvo la disposizione di cui all'art. 2481 bis del codice civile per il caso di sottoscrizioni parziali.

I soci nella delibera di aumento possono prevedere espressamente che l'aumento di capitale sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi a norma del successivo articolo 31.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale sociale stabilirà le modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, prestata a garanzia del suddetto conferimento, possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Nel caso di aumento a titolo gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resterà immutata.

art. 7) Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati. I soci hanno comunque diritto di prendere visione e di ottenere copia di tali documenti, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea.

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

FINANZIAMENTI

art. 8) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI

art. 9) E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti; in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali, salvo diverse disposizioni, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; gli stessi possono essere modificati con delibera

assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione di utili, tali diritti sono personali e non possono essere trasferiti con la partecipazione nè per atto tra vivi nè mortis causa.

art. 10) Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti del comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile, nel caso di pegno, usufrutto o sequestro si applica l'art. 2352 del codice civile.

art. 11) Le partecipazioni sociali possono essere trasferite per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In caso di cessione di partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso a terzi estranei alla Società o a soci, è riservato, agli altri soci, il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni.

A tale fine, il cedente dovrà comunicare a tutti gli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la propria intenzione di cedere, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di pagamento nonché della persona del cessionario.

Entro trenta giorni dal ricevimento di detta raccomandata, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione, comunicandolo al cedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il suddetto termine.

Nel caso in cui alcuni soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto si estenderà agli altri soci. Nel caso in cui la prelazione venga esercitata da tutti o da più di un socio, la partecipazione del socio cedente verrà ripartita tra coloro che avranno esercitato la prelazione in proporzione alla partecipazione al capitale sociale posseduta.

Ove il diritto di prelazione non venga esercitato entro i termini suindicati, le partecipazioni diverranno liberamente trasferibili a terzi.

Le partecipazioni sono trasferibili per successione mortis causa, subordinatamente al gradimento della maggioranza dei soci superstiti. In caso di mancato gradimento, la liquidazione della partecipazione dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 32 del presente statuto. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

L'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta al diritto di prelazione come sopra disciplinato.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, C.C. il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e le previsioni degli articoli 2470, terzo comma, e 2471, primo comma, C.C..

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Gli Amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

art. 12) Nei casi previsti dall'art. 2466 del codice civile la partecipazione del socio moroso, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, potrà essere venduta all'incanto.

DECISIONI DEI SOCI

art. 13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro

approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge stabiliscono la sospensione del diritto di voto.

art. 14) Le decisioni dei soci, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 15 possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di consultazione scritta dovrà essere redatto un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti, che contrari.

Anzichè redigere un apposito documento autonomo, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei soci.

In caso di manifestazione del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i sette giorni successivi, dovranno trasmettere

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni come sopra previste potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una maggioranza superiore ad almeno i due terzi del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci; la corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società, salvo il caso di consultazione scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

I soci hanno in qualsiasi momento diritto di visionare, consultare e controllare il Libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

art. 15) In caso di decisioni relative alle modificazioni dello statuto o al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, o negli altri casi stabiliti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

art. 16) L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori, con avviso spedito ai soci, e a tutti gli Amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, salvo i casi di urgenza, nei quali è

ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui gli Amministratori o i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

art. 17) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano; in caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

Il Presidente, nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci, e, quando ne ritenga il caso, uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

art. 18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da soci o da estranei alla società, la delega dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. La delega può essere rilasciata solo per una singola assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo o al Revisore, se nominati, a dipendenti della società, nè alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

art. 19) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle decisioni relative alle modificazioni dello statuto e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per le quali occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni del presente statuto o di legge che richiedono per particolari delibere diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato per dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

art. 20) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale deve indicare la data dell'assemblea, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.

I verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, dovranno essere trascritti, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

art. 21) La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

art. 22) Gli amministratori dureranno in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi causa viene a mancare un membro del Consiglio

d'Amministrazione o uno degli Amministratori nominati con poteri congiunti e/o disgiunti, decadono anche gli altri Consiglieri o Amministratori, in tal caso i soci dovranno procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

art. 23) Devono essere adottate dal Consiglio d'Amministrazione mediante deliberazione collegiale, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, nonché le decisioni per le quali è espressamente previsto dalla legge o dallo statuto la deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i membri che lo compongono, a maggioranza, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, qualora a ciò non vi abbiano provveduto i soci in occasione della nomina.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi altrove, purchè in Italia.

La convocazione del Consiglio può essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa ed altresì per iniziativa di ciascuno degli Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con fax, posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono comunque valide quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che presieda la riunione il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, che sia nominato un Amministratore quale Presidente della riunione;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto incaricato di verbalizzare di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, nel caso in cui si verifichi la parità dei voti su una o più delibere, prevarrà la determinazione per la quale avrà votato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione di chiedere che la proposta venga discussa e votata dai soci in Assemblea, nel qual caso l'esecuzione della delibera dovrà essere sospesa; se il Consiglio è composto da due soli membri e si verifichi la parità di voti, la delibera si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

art. 24) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione le decisioni dello stesso, salvo quanto stabilito dall'articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti,
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione,

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un apposito documento autonomo, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

In caso di manifestazione del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori, i quali entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni come sopra previste potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società, salvo il caso di consultazione scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, possono stabilire che la decisione su particolare argomenti o su specifiche operazioni sia adottata dal Consiglio d'Amministrazione con il metodo collegiale.

art. 25) Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone

congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi degli art. 2257 e 2258 del codice civile, i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti sia in via congiuntiva che in via disgiuntiva, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiuntiva e gli altri in via congiuntiva, secondo la determinazione contenuta nella decisione di nomina; in mancanza di qualsiasi precisazione in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione all'atto della nomina, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta relativamente agli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta relativamente agli atti di straordinaria amministrazione.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, in tale caso i soci, con la maggioranza determinata secondo la partecipazione posseduta, decideranno sull'opposizione.

art. 26) All'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente ai soci.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, questi, può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, in tutto o in parte, ma nei limiti di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente; il Consiglio può altresì dare speciali incarichi ad uno o più dei suoi membri ed istituire comitati esecutivi, determinando di volta in volta i limiti degli incarichi o delle deleghe.

art. 27) Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico, se nominato, in caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione nei casi di assenza o impedimento del Presidente, o all'Amministratore appositamente incaricato dalla deliberazione del Consiglio, e, nell'ambito dei poteri a loro conferiti, agli Amministratori Delegati.

In caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di

amministrazione siano stati ad essi attribuiti all'atto della nomina in via congiunta o disgiunta.

Gli Amministratori possono conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori, Direttori Generali, tecnici ed amministrativi, fissandone le facoltà, i compiti, le attribuzioni ed i compensi, la rappresentanza sociale spetta anche a direttori, institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati all'atto della nomina.

art. 28) Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

In caso di nomina di un Consiglio d'Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, a meno che a ciò non vi abbiano provveduto i soci.

Potranno, inoltre, essere accantonati fondi per indennità di trattamento di fine rapporto a favore degli amministratori.

art. 29) I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

art. 30) La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro, l'organo di controllo dovrà essere collegiale.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

RECESSO

art. 31) Il diritto di recesso spetta:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, o, se l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso è obbligatoria ai sensi di legge, entro quindici giorni dall'iscrizione.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

art. 32) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite

relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede della società, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, o in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Se a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ESCLUSIONE

art. 33) E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2466 codice civile. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento

all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, si applicano in tale caso le disposizioni previste dal precedente articolo, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO SOCIALE E UTILI

art. 34) L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

art. 35) Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

art. 36) Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art. 37) Lo scioglimento volontario ed anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto.

In caso di scioglimento volontario o per una delle cause

previste dalla legge, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto determina:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto le deliberazioni assunte.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per la modifica dello statuto; al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 33.

Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci sull'assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

TITOLI DI DEBITO

art. 38) La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle legge speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società

medesima.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel Registro Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso;
- e) eventuali garanzie che li assistono;
- f) se emessi al portatore l'investitore professionale che li ha sottoscritti;
- g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purchè sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

CONTROVERSIE SOCIALI

art. 39) Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi organi, ovvero tra la società e ciascun socio ovvero tra i soci medesimi, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernenti

diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano. Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di tre arbitri nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale di Modena che provvederà, altresì, a precisare quale, tra gli arbitri, avrà funzione di Presidente. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificamente accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale, secondo diritto. In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fino da ora concordemente deferire la decisione sul merito ad arbitrato. Per questo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d'Appello, la parte interessata procederà alla richiesta di nomina di tre arbitri in base alle modalità sopraesposte. Gli arbitri di secondo grado, che potranno esperire nuova attività istruttoria, decideranno ritualmente, secondo diritto, in via definitiva.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art.806 del C.P.C.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche del contenuto della presente clausola

compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare entro novanta giorni il diritto di recesso, disciplinato ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

NORME FINALI

art. 40) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario indicato nel Registro delle Imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

art. 41) Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente la pluralità dei soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

art. 42) Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata.